

COPIA



FASCICOLO S.
~~~~~

*Provincia di*  
*Barletta Andria Trani*  
Segreteria Generale

Andria,

Provincia Barletta-Andria-Trani



Ai Sigg.ri Dirigenti  
SEDE

E p.c al Sig. Presidente  
SEDE

**OGGETTO: la Pubblica Amministrazione non può contrarre obbligazioni con soggetti che non garantiscono "adeguata moralità professionale"**

Il requisito della moralità professionale è indispensabile per le imprese che vogliono partecipare alle procedure di gara concernenti l'affidamento dei pubblici appalti, secondo quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, lett. c, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sul punto, vorrei richiamare la Vs. attenzione sulla recentissima pronuncia del T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, n. 7143, del 7.09.2011, secondo cui "la gravità del reato, ai sensi dell'art 38, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, non è esclusa dalla lieve pena edittale prevista nella fattispecie penale o dalla natura contravvenzionale del reato. La gravità del reato deve essere valutata in relazione alla incidenza del reato sulla moralità professionale; il contenuto del contratto oggetto della gara assume allora importanza fondamentale al fine di apprezzare il grado di "moralità professionale" del singolo concorrente. Pertanto, è irrilevante, rispetto a siffatta valutazione della stazione appaltante, la gravità del reato sanzionato in sede penale in relazione alla pena edittale o al fatto che si tratti di contravvenzioni. Nel caso di specie, pertanto, si deve ritenere legittima la valutazione della stazione appaltante che abbia escluso una concorrente da una gara di appalto di lavori, in relazione ad un decreto penale per un reato relativo alla violazione di norme sulla sicurezza dei lavoratori".

In argomento, il Giudice Amministrativo, ha ancora menzionato un recente orientamento giurisprudenziale che, in relazione alla cd. "incidenza sulla moralità professionale", ha evidenziato la rilevanza dell'interesse dell'Amministrazione a non contrarre obbligazioni con soggetti che non garantiscono adeguata moralità professionale in relazione al tipo di contratto oggetto della gara (in tal senso, si veda Cons. Stato, Sez.V, 12 aprile 2007, n. 1723).

A non differente conclusione il Collegio romano è pervenuto in relazione alla nozione di gravità del reato, la quale deve essere valutata non in relazione alla considerazione

Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo

Tel.: 0883.1976050 - Fax:0883.596632 - Mail: s.generale@provincia.ba.it



penalistica del reato, ma all'interesse dell'Amministrazione al corretto adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto.

Conseguentemente, ha ritenuto che la gravità del reato, ai sensi dell'art. 38 cit., non è esclusa dalla lieve pena edittale prevista nella fattispecie penale o dalla natura convenzionale del reato, ma deve essere valutata in relazione all'incidenza del reato sulla moralità professionale.

Mi preme ancora rilevare come, *in subiecta materia*, debba in ogni caso privilegiarsi un criterio ermeneutico sostanziale in virtù del quale la stazione appaltante debba procedere alla valutazione di elementi fattuali inerenti alla condotta dei concorrenti, intesi a garantire la (obiettiva) qualità dell'adempimento e non la (mera e soggettiva) idoneità professionale del concorrente - pur sempre strumentale alla prima - garantita dai requisiti generali di cui agli artt. 38 e 39 del Codice.

Alla luce di quanto innanzi, invito, pertanto, le S.S.L.L. ad attenersi alle indicazioni fornite dai Giudici Amministrativi in ordine alla valutazione della "adeguata professionalità" - da valutarsi secondo criteri sia formali ma soprattutto sostanziali - cui devono essere in possesso i soggetti con i quali l'Amministrazione provinciale intende contrarre obbligazioni affinché gli stessi possano porsi come validi ed affidabili contraenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Maria De Filippo